

scuola, affetti ed attività extra familiari, etc.), le loro future prospettive di vita e di impegno civile e sociale erano tutte legate al territorio locale; che pertanto per la serena crescita psico-fisica di [redacted] e [redacted], si rendeva necessario la stabile e regolare presenza genitoriale sul territorio italiano, con un titolo di soggiorno che abilitasse gli stessi allo svolgimento di attività lavorativa in mancanza della quale gli stessi correvano il rischio di essere espulsi dall'Italia con pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico dei figli minori e della coesione familiare; che solo la stabile e non precaria presenza genitoriale poteva garantire il benessere e l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli in Italia, unico loro centro di interessi e luogo di nascita; che la mancata autorizzazione al soggiorno dei genitori avrebbe per converso, avuto, quale conseguenza, lo sradicamento dei piccoli dal contesto sociale in cui erano inseriti a pieno titolo per essere mandati in un paese (Albania) di cui non avevano conoscenza alcuna e tanto meno, possibilità di degna dimora.

Con il ricorso venivano depositati diversi documenti attestanti lo stabile inserimento dei fanciulli e dei genitori nel contesto socio-territoriale del comune di Cassano Murge (Bari).

All'esito dell'espletata istruttoria (acquisizione della relazione dei servizi sociali del Comune di Cassano delle Murge, audizione dei minori e dei genitori, informazioni alle Forze dell'Ordine che confermava gli assunti di cui al ricorso, il Tribunale per i Minorenni di Bari con provvedimento del 15.07.2010 accoglieva parzialmente la domanda, autorizzando la permanenza in Italia dei genitori dei minori su indicati per 6 mesi e senza possibilità di rinnovo della suddetta autorizzazione, motivando siffatta ultima previsione in quanto diversamente si verificherebbe un "grave vulnus alla disciplina dei flussi migratori non essendo la situazione controllabile a priori dalle Autorità preposte".

Avverso il predetto decreto hanno proposto reclamo dinanzi a questa Corte i genitori dei minori lamentando in via preliminare il fatto che la pronuncia emessa dal T.M. violava l'art. 742 c.p.c.

Me

nella parte in cui dichiara l'autorizzazione concessa ai genitori "... non rinnovabile", laddove invece l'art. 742 c.p.c. prevede che : "*i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi...*". La dichiarazione di sostanziale non modificabilità del provvedimento da parte del Tribunale, dunque, renderebbe definitivo un atto che, per sua natura, tale non può essere in quanto legato, appunto, alla attuale situazione dei ricorrenti. Ogni valutazione in merito ad una possibile autorizzazione ulteriore alla permanenza in Italia del nucleo familiare coinvolto nella vicenda, poteva essere fatta solo successivamente ad una attenta valutazione delle condizioni legittimanti la revoca e/o modifica del decreto oggi impugnato, ma non in via definitiva e senza potere considerare eventuali situazioni che legittimino quella revoca e/o modifica.

Inoltre si assumeva l'erroneità della statuizione giudiziale nella parte in cui afferma: "*tutte le pur apprezzabili argomentazioni giuridiche svolte in ricorso, previste da fonti di diritto internazionale, dovrebbero ricevere cognizione non già in questa sede, laddove si discute di un provvedimento eccezionale legato a precisi presupposti, quanto nei giudizi incui si valuti la legittimità del soggiorno di uno straniero nel territorio dello Stato (Esempio: impugnazione di un ordine di espulsione) ovvero la sussistenza dei presupposti per un ricongiungimento familiare*". Si faceva rilevare al riguardo da parte dei reclamanti 1) che l'unico soggetto deputato a rispondere alle esigenze rappresentate dai ricorrenti è il Tribunale per i Minorenni di Bari; 2) che essi non erano mai stati attinti da decreto di espulsione e che in ogni caso il Giudice di Pace non avrebbe competenza ad attribuire un permesso di soggiorno al cittadino straniero, ma solo a valutare la legittimità o meno dell'atto espulsivo; 3) che non vi sono presupposti teorici e/o pratici affinché possa essere richiesto il ricongiungimento familiare a norma dell'art. 29 D.Lgs. 286/98 in quanto i ricorrenti non avevano parenti in Italia cui ricongiungersi una volta allontanatisi dall'Italia.

Nel merito della vicenda si formulavano una serie di prospettazioni critiche nei confronti del provvedimento reclamato e della

giurisprudenza della Corte di Cassazione in esso richiamata. In particolare si evidenziava che nella specie, non era in discussione solo l'inserimento scolastico dei bambini quanto anche (e soprattutto) il fatto che gli stessi sono nati in Italia e mai si sono da qui allontanati; che già dall'interpretazione letterale della norma in questione (art. 31, co. 3, T.U. Immigrazione) poteva rilevarsi che la stessa non fa riferimento a "situazioni eccezionali" ma prevede solo la sussistenza di "gravi motivi..." per il minore. L'articolo 31 del T.U, infatti, al co. 3, stabilisce che "il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico".

Sicchè lamentano gli odierni reclamanti che il Tribunale per i Minorenni non avrebbe valutato il grave pregiudizio incombente sui minori di 9 ed 8 anni nati e cresciuti in Italia che non hanno alcuna conoscenza del paese di origine dei genitori e che lì non hanno casa, affetti, legami familiari e sociali e quanto altro possa costituire un ambiente idoneo alla loro serena e sana crescita, che non parlano l'albanese in maniera corrente, avendo sempre e solo vissuto in Puglia.

Evidenziava la difesa dei reclamanti che una lettura costituzionalmente orientata delle norme interne ed internazionali che regolano la materia non poteva non tener conto delle disposizioni della Carta Costituzionale a tutela della famiglia e dei diritti fondamentali della persona, nonché delle norme internazionali per la tutela dei diritti del fanciullo ed osservava che l'art. 31, co. 3, esplicitamente prevede la possibilità di deroga a tutte le altre disposizioni del D.Lgs. 286/98 (si come modificato ed integrato) in virtù della tutela del benessere psico-fisico del minore o della sua salute e che nell'esegesi della norma, dovevano essere valutate tali circostanze considerando in via esclusiva gli interessi dei minori e la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti da espresse

Me

norme costituzionali ed internazionali. In questo quadro andava valutata la vicenda della famiglia [REDACTED]

Si osservava nel reclamo che, pur essendosi a conoscenza dell'orientamento restrittivo della Cassazione che identificava nei motivi di salute i "gravi motivi" di cui all'art. 31 cit., era tuttavia facile immaginare che la separazione già da una delle figure genitoriali comporterebbe comunque un *grave pregiudizio*; che siffatto grave pregiudizio - come pure rilevato in una parte della giurisprudenza (Cfr. in tale senso la già citata Corte Cass., Sez. Un. 28.9 - 16.10.2006. n° 22216. nonché Trib. Min. di Sassari. 13.12.2005. n° 210.) legittimerebbe l'emissione del provvedimento richiesto.

All'udienza del 12-11-2010, il difensore concludeva come da verbale in atti.

Osserva questa Corte che *prima facie* sembrerebbe che il Tribunale minorile abbia in sostanza riconosciuto la sussistenza di "gravi motivi" legittimanti la permanenza dei genitori in Italia con i figli minori, sebbene temporanea (sei mesi). Senonchè il Tribunale ha sì autorizzato la permanenza degli odierni reclamanti in Italia ma "onde consentire al nucleo dei minori di organizzare il rientro nel Paese di origine senza grave pregiudizio psicologico per gli stessi".

Dal tenore della motivazione si evince cioè che il Tribunale minorile ha inteso identificare i "gravi motivi" nella necessità di consentire ai genitori "un rientro organizzato" nel loro paese di origine onde evitare ai minori il grave pregiudizio di essere da un giorno all'altro trasferiti in Albania. Il giudice minorile non ha invece preso in considerazione altri aspetti pure ampiamente rappresentati nel ricorso introduttivo dinanzi al T.M. e confermati dalla indagine effettuata dal servizio sociale di Cassano Murge.

Pertanto, a ben vedere, non si tratta soltanto di verificare se sia o meno legittima la previsione della non rinnovabilità dell'autorizzazione temporale per la durata di mesi 6, contenuta nel decreto reclamato, ma di verificare altresì se i "gravi motivi" legittimanti la permanenza in Italia dei genitori sia pure con durata



limitata, siano da identificare nella mera finalità di "organizzare il rientro" del nucleo familiare nel Paese di origine, ovvero in quella di garantire ai minori la continuità di uno sviluppo sano ed equilibrato in relazione all'età e alle loro condizioni che subirebbero un grave pregiudizio qualora i genitori fossero costretti a rientrare nel loro paese di origine.

Ritiene questa Corte che non solo le esigenze di salute, ma anche quelle relazionali debbano essere tenute nel debito conto dal giudice minorile.

Orbene, nel caso di specie si osserva che :

- i piccoli sono nati in Italia (provincia di Bari);
- hanno, allo stato attuale, 8 e 9 anni e frequentano regolarmente e con profitto la scuola elementare (come da relazione dei servizi sociali del comune del 17.3.09)
- sono stabilmente inseriti nel contesto sociale e scolastico di Cassano Murge ove risiedono da anni;
- il legame con i genitori è stato valutato attentamente nel corso dell'istruttoria di primo grado dai servizi sociali di Cassano delle Murge (vedasi relazione suindicata) e tale legame è stato ritenuto sussistente, come pure sussistente è risultata la coesione familiare e l'esercizio della funzione genitoriale a beneficio dei due figli minori.

Pertanto, sulla scorta delle informazioni assunte e dalla documentazione in atti, ritiene questa Corte che la nascita dei bambini in Italia, la particolare età degli stessi e l'esigenza di una stabilità psicologica legata al contesto territoriale in tale delicatissima fase di crescita siano, siano sufficienti per ritenere sussistenti quei gravi motivi che consentono l'accoglimento del reclamo.

Non c'è dubbio infatti che nella specie lo smembramento del "sistema famiglia" o il trasferimento in Albania , paese in cui i minori non hanno mai vissuto e nel quale non hanno legami affettivi, arrecherebbe un grave pregiudizio al sano sviluppo psicofisico di entrambi, in caso di mancata autorizzazione alla permanenza del padre e della madre in Italia, poiché li vedrebbe esposti o al trauma di essere sradicati dal contesto italiano in cui hanno



sempre vissuto oppure a quello altrettanto grave di dover separare la propria vita da quella dei genitori e rimanere in Italia senza le cure della propria famiglia. Non è neppure esatto sostenere che siffatta lettura comporterebbe un "grave vulnus" alla disciplina dei flussi migratori, chè infatti i diritti dei minori non possono soffrire alcuna compressione nel bilanciamento con l'interesse dello Stato alla programmazione di tali flussi .

Ritenere possibile la compressione dei diritti dei minori significherebbe affermare che la normativa nazionale in tema di integrità delle frontiere sarebbe a tutela di un interesse maggiore di quello della sana crescita dei minori e della unità familiare, ma ciò porterebbe ad un'interpretazione del citato art. 31 non conforme alle norme costituzionali ed alle norme internazionali ratificate.

In particolare l'art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo stabilisce espressamente che l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente, mentre i successivi artt. 9 e 10 affermano più specificamente il diritto dei minori a crescere in famiglia e raccomandano di prendere in considerazione con spirito positivo di umanità e diligenza ogni domanda di ricongiungimento familiare.

Il richiamo all'art. 2 Cost. italiana ed agli artt. 2, 3, 8, 9 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, come ratificata da L. 176/91, consente quindi una lettura della norma in questione conforme alla tutela dei diritti dei minori e, così, di evitare la lesione del loro diritto alla identità personale e alle relazioni familiari, lesione che nel caso di specie si verificherebbe qualora venisse negata l'autorizzazione ai genitori a permanere in Italia.

Ritiene questa Corte di aderire a quel filone giurisprudenziale secondo cui la "gravità dei motivi" connessi allo sviluppo psicofisico del minore, possono non essere affatto "eccezionali" e vanno verificati e valutati caso per caso dal giudice minorile. Peraltro, tale orientamento, seppure sinora minoritario nella

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha trovato accoglimento da parte delle Sezioni Unite nella recentissima sentenza n. 21799/010. Tale decisione, dopo aver riassunto i due diversi orientamenti emergenti dalle pronunce della stessa Cassazione (quello per così dire "restrittivo" che individua i gravi motivi in una situazione di emergenza a carattere eccezionale o contingente che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore e quello più "estensivo" rappresentato dalle pronunce Cass. n. 22080/09 e 823/010 che invece non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza), e dopo aver indicato le norme costituzionali, le fonti internazionali nonché la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo in tema di ricongiungimento familiare, di interesse superiore del minore, nonché le pronunce della Corte Costituzionale in tema di ricongiungimento familiare (sent. 232/01), chiarisce che *"l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 31, non consente di condividere l'indirizzo c.d. restrittivo, laddove travalicando la lettera della legge, qualifica la norma "eccezionale" o la correla a requisiti di emergenza o la ritiene addirittura applicabile solo in situazioni di estremo pericolo per la salute (fisica) del minore: se non nel senso che, incidendo soprattutto sugli stranieri che soggiornano irregolarmente in Italia ed apportando una deroga (testualmente: "anche in deroga alle altre disposizioni") alla precedente disciplina sull'immigrazione e sulle condizioni per conseguire il ricongiungimento familiare, rappresenti un istituto extra-ordinem "a favore dei minori" (come recita lo stesso titolo IV della legge in cui è compresa), nel significato tradizionale attribuitogli fin dal diritto romano."* Con la conseguenza che a tale norma *"può farsi ricorso, tutte le volte in cui è invocabile il presupposto sostanziale legittimante del grave motivo connesso allo sviluppo psicofisico del titolare del diritto: significativamente devoluto alla valutazione del Tribunale per i minorenni"*.

Am

Peraltro la Corte di Cassazione ha escluso che siffatta interpretazione dell'art 31 ponga nel nulla la normativa sulla espulsione del genitore irregolare quando essa realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, come invece sostenuto da quella parte della giurisprudenza che aveva interpretato in senso "restrittivo" la norma posto che, secondo tale orientamento, l'espulsione comporterebbe per il minore sempre e comunque un danno psichico con la conseguente applicazione automatica della deroga dell'art. 31, che in tal modo si trasformerebbe in regola, onde impedire detto allontanamento per tutta la durata della minore età, o per la durata dell'intero percorso scolastico.

La Suprema Corte a sezioni unite ha infatti chiarito che il comma 3° dell'art. 31 non si contrappone alla disciplina sull'espulsione, nè a quella posta dagli artt.28 e segg. sul ricongiungimento familiare, *"ma va coordinato con l'una e l'altra perché rivolto ad operarne il bilanciamento con l'interesse del minore nel grado più elevato possibile ed oltre il limite posto da quest'ultima normativa, senza per questo pregiudicare l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale nonché all'osservanza della disciplina dell'immigrazione"*. E ciò in quanto comunque la norma subordina l'autorizzazione alla permanenza del genitore (o familiare) irregolare del minore straniero alla ricorrenza del requisito dei "gravi motivi" connessi allo sviluppo psicofisico del minore. In altri termini, si tratta di una valutazione della situazione in atto del minore e del possibile deterioramento "grave" della sua condizione e delle conseguenze che la sua modificazione potrebbe comportare. Di qui anche la possibilità che i "gravi motivi" oltre che riguardare una situazione attuale, possano anche riguardare una situazione futura ed eventuale che, con giudizio prognostico rimesso al Giudice specializzato, si può configurare quale *"conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente"*. E tuttavia poiché la norma di cui al 3° comma dell'art 31 è *"in funzione esclusiva della tutela del minore"*, quindi di un soggetto la cui condizione fisio-psichica è in continua evoluzione,

la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che va effettuata una periodica rivalutazione della gravità della situazione e che solo ove la stessa permane, l'autorizzazione – che peraltro è significativamente prevista a tempo determinato- può essere prorogata. Al contrario, se vengono meno i gravi motivi, la predetta autorizzazione verrà immediatamente revocata.

Pertanto due sono i requisiti che il giudice minorile deve accertare per far sì che non si realizzino *“estensioni applicative rivolte a consentire ai familiari del minore la regolarizzazione, in via amministrativa della posizione di soggiorno, nonché la sanatoria di situazioni contingenti di irregolarità e di violazione della disciplina in tema di immigrazione”*:

- 1) la valutazione della situazione di fatto attuale o futura di pregiudizio derivante allo sviluppo psico-fisico del minore in caso di allontanamento improvviso del genitore;
- 2) la rivalutazione periodica del permanere dei “gravi motivi” il cui venir meno non consentirà più di prorogare l'autorizzazione .

La Corte di Cassazione nella sentenza a sez. unite dell'ottobre 2010 opportunamente rammenta che già nelle precedenti decisioni della Cassazione la nozione di “gravi motivi” non era più legata ad una lettura strettamente sanitaria della norma e limitata al ristretto orizzonte della patologia medica (a partire da Cass. 396/2006) e conclude che la clausola generale dell'art. 31 comprende “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o è altamente probabile deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto”.

Chiarisce la Cassazione, in quest'ultima sentenza, che trattasi di *“situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, peraltro da parte di un organo specializzato, tenendo conto della peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni possibile variabile -come l'età, le condizioni di*



salute, la presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia- e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi".

Ne deriva quindi la necessità di accertare caso per caso da parte del giudice minorile *"che tra il minore ed il genitore espulso sussista -e sia documentato- un rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (1° comma); prevedendo invece che lo straniero irregolare possa entrare o soggiornare in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge per non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica."*

Il naturale coinvolgimento di più soggetti nella compagine familiare fa sì che tale diritto venga definito quale "diritto soggettivo a titolarità multipla avente ad oggetto quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri, sebbene in subordine ed in funzione del superiore interesse del minore (Cass. 396/2006). Ma proprio perché trattasi di diritto che è in funzione del superiore interesse del minore, la Cassazione precisa che tale diritto intanto può essere tutelato in quanto vi sia una effettività di vita familiare e di relazione parentale, come peraltro richiesto dalla Corte Edu nell'attuare il bilanciamento postulato dalle menzionate disposizioni dell'art. 8 della Convenzione. Sicché non è evidentemente sufficiente perché possa applicarsi l'art 31, 3° comma accertare un rapporto di filiazione meramente biologica, occorrendo invece una verifica della sussistenza di una situazione di effettività che in tal modo eviti possibili strumentalizzazioni della presenza del minore, da parte dei genitori nel loro esclusivo interesse.

In altri termini, è demandato al Giudice minorile il compito di accertare se lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale e se l'improvvisa interruzione di siffatta funzione comporterebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico.

Melz

Nel caso di specie, come predetto, l'espletata istruttoria di 1° grado consente di ritenere che sussistono le condizioni indicate dalla Suprema Corte a sez. unite legittimanti l'autorizzazione ex art. 31, 3° co. Si tratta infatti di valutare se due minori di 7 e 8 anni, nati in Italia, che vivono da sempre nel territorio italiano e che qui frequentano le scuole, che parlano esclusivamente italiano, che hanno in Cassano Murge, un paesino a pochi chilometri da Bari, i loro rapporti parentali, amicali e sociali, in caso di mancata autorizzazione ai genitori a permanere in Italia, riceverebbero un grave pregiudizio al loro sviluppo fisio-psichico. La risposta è senz'altro positiva posto che il loro rientro in un paese che non hanno nemmeno mai visitato comporterebbe uno sradicamento dal contesto sociale in cui sono inseriti positivamente e a pieno titolo. Sicché formulando un giudizio prognostico, si ritiene sussistente una grave lesione al loro sviluppo fisio-psichico.

È stata altresì accertata tramite il servizio sociale di Cassano delle Murge, la sussistenza di figure genitoriali estremamente valide donde la necessità di non privare i minori della vita familiare che fin qui i due genitori hanno saputo garantire ai loro figli, nonostante le ristrettezze economiche in cui pure la loro condizione di irregolari li costringe a vivere (si veda al riguardo la relazione citata del servizio sociale del Comune di Cassano).

È quindi la centralità dell'interesse del minore che porta a valutare, anche sotto questo aspetto, la sussistenza dell'altra condizione indicata dalla Suprema Corte per l'autorizzazione a permanere in Italia, fatta salva la necessità di una rivalutazione che dovrà essere effettuata dal Giudice minorile del permanere dei gravi motivi alla scadenza dell'autorizzazione.

In conclusione, il decreto del T.M. non è correttamente motivato né nella parte motivazionale laddove autorizza la permanenza in Italia per 6 mesi legando tale autorizzazione alla finalità di preparare il rientro, sia nella parte in cui esclude aprioristicamente la possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione.

In ordine a tale ultimo aspetto va infatti rimarcato che se è necessario che l'accertamento delle condizioni legittimanti



l'autorizzazione ex art 31 vada fatto caso per caso, non è neppure possibile stabilire da parte del 1° giudice che tale autorizzazione non possa essere rinnovata. Chè infatti la mancata rinnovazione non potrà che essere frutto di una valutazione successiva all'esito di accertamenti diretti a verificare il permanere dei "gravi motivi" il cui venir meno soltanto giustifica la mancata rinnovazione dell'autorizzazione, come chiarito dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite.

Il reclamo va dunque accolto con conseguente riforma del decreto sia in ordine alla sua durata, sia in ordine alla previsione della non rinnovabilità.

Per quanto attiene la durata della autorizzazione si ritiene di dover concedere la stessa **fino a quando i minori avranno completato entrambi la scuola elementare e comunque per una durata non inferiore ai 2 anni**, proprio per consentire ai minori di portare a termine una fase così importante per la loro crescita fisiopsichica senza vedere interrotti quelle relazioni amicali e quei rapporti con figure di riferimento così importanti per il loro armonico e sano sviluppo.

Va poi escluso il carattere non rinnovabile, ben potendo invece l'autorizzazione essere rinnovata alla sua scadenza qualora il T.M. accerterà il permanere dei "gravi motivi" nel senso chiarito dalla Suprema corte di Cassazione (*"danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto"*).

PTM

La Corte di appello di Bari, sez. minorile e famiglia, visto il parere del P.G. in riforma del reclamo presentato da [REDACTED] e [REDACTED] avverso il decreto del 15-7-2010 del Tribunale per i Minorenni di Bari, così provvede:



- 1) AUTORIZZA [redacted] e [redacted] a permanere nel territorio italiano sino al termine del ciclo della scuola elementare dei figli minori [redacted] e [redacted] e comunque per un periodo non inferiore ai 2 anni;
- 2) IMPEGNA il servizio sociale del Comune di Cassano Murge ed il consultorio familiare competente per territorio a seguire il caso e a sostenere i predetti minori con ogni mezzo, relazionando al Tribunale per i Minorenni di Bari entro la fine dell'anno scolastico 2010-2011, ovvero segnalando tempestivamente eventuali sopravvenute necessità al fine di consentire di adottare i relativi provvedimenti urgenti .
- 3) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 12.11.2010

IL PRESIDENTE est.

[Handwritten signature]

DEPOSITATO/PERVENUTO IN CANCELLERIA
IN DATA 13 DIC. 2010

CANCELLIERI

IL CANCELLIERI C:

[Handwritten signature]
(Velia ELIA)